

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 70

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 gennaio 2015)

INDICE

AIROLA ed altri: sul concorso bandito dall'Agcom nel 2011, con particolare riguardo alla qualificazione delle figure di "primo tecnologo" e di "dirigente tecnologo" (4-02339) (risp. MADIA, <i>ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione</i>)	Pag. 1951	SCILIPOTI: sulla procedura di realizzazione di un mercato ortofrutticolo a Reggio Calabria (4-01976) (risp. LANZETTA, <i>ministro per gli affari regionali e le autonomie</i>)	1961
COMPAGNA: sul rispetto dei diritti umani in Kazakhstan (4-03116) (risp. PISTELLI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	1954	STUCCHI: sulla prevista chiusura dell'ambasciata italiana a Santo Domingo (4-03165) (risp. PISTELLI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	1972
FATTORI ed altri: su iniziative contro l'epidemia del virus Ebola (4-03108) (risp. PISTELLI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	1957	VOLPI: sui costi di funzionamento del Gestore dei servizi energetici (GSE) per lo svolgimento di attività di gestione, verifica e controllo dei meccanismi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (4-02506) (risp. DE VINCENTI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>)	1974

AIROLA, PUGLIA, SERRA, VACCIANO, FUCSIA, CAPPELLETTI, LEZZI, PAGLINI, LUCIDI, BUCCARELLA, DONNO, CIOFFI, MORONESE, PETROCELLI, SANTANGELO, MORRA, MANGILI, BOTTICI, BERTOROTTA, GIROTTO, TAVERNA, CATALFO, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI, ENDRIZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il comma 1-*bis* dell'art. 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che: "Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile";

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è un'autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità ai sensi della legge n. 481 del 1995 ed è stata istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249. A completamento della propria pianta organica l'AGCOM, a seguito della delibera 351/11/CONS, ha bandito nell'agosto 2011 tutta una serie di concorsi per diverse qualifiche e competenze;

in particolare con la delibera 419/11/CONS è stato bandito dall'AGCOM un concorso per la copertura di un posto di direttore con competenze in materia di contabilità prevedendo, quale requisito di ammissione, l'aver maturato almeno 8 anni di esperienza in qualità di dirigente, di docente di ruolo o di magistrato ordinario;

l'AGCOM ha successivamente approvato la graduatoria finale del concorso con la delibera 172/12/CONS ed ha conseguentemente immesso nei ruoli il soggetto risultato vincitore dello stesso a decorrere dal 1° aprile 2012;

considerato che:

avverso la delibera 172/12/CONS ha promosso ricorso presso il TAR del Lazio il candidato secondo classificato nella graduatoria finale, contestando il fatto che il vincitore del concorso non sarebbe in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione allo stesso; nel ricorso si motiva infat-

ti che il vincitore non risulta avere l'anzianità minima di 8 anni nella qualifica di dirigente in quanto, dalla relativa domanda di ammissione, si rileva un'anzianità maturata presso l'ISTAT nella qualifica di "primo tecnologo" di circa 6 anni e 9 mesi e nella qualifica di "dirigente tecnologo" di circa 3 anni e 9 mesi;

in attuazione dei contenuti della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 125), a partire dal quadriennio 2002-2005 nel contratto collettivo nazionale del lavoro degli enti di ricerca la carriera di tecnologo è stata definitivamente sottratta dall'area della dirigenza (area 7) e riportata all'interno della contrattazione di comparto per il personale "non dirigenziale" costituito da ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi nel comparto ricerca. In base al contratto la carriera di tecnologo si articola su 3 diversi livelli di responsabilità rispettivamente di tecnologo, primo tecnologo e di dirigente tecnologo;

considerato inoltre che:

con la sentenza n. 5747/2013, a parere degli interroganti, in violazione della normativa vigente ed in contrasto con numerosi giudicati in materia, il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso sostenendo che "Rileva il Collegio, in primo luogo, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 - Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione - equipari il dirigente tecnologo alla qualifica di dirigente generale ed il primo tecnologo al dirigente di I fascia";

con la successiva deliberazione n. SCCLEG/19/2013/PREV del 31 ottobre 2013, la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo della Corte dei conti negava il necessario visto al decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1421/2013 con il quale veniva attribuito ad un dipendente dei ruoli dell'ENEA con la qualifica di "tecnologo III" uno specifico incarico dirigenziale osservando che "la qualifica di tecnologo III non è assimilabile secondo la normativa vigente, a quella di dirigente di II fascia del personale dello Stato";

a supporto dell'ottenimento del visto da parte della Corte dei conti sul decreto n. 1421/2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva citato quale giurisprudenza la stessa sentenza del TAR del Lazio n. 5747/2013 le cui tesi sono state comunque ritenute prive di fondamento nella deliberazione suddetta;

considerato altresì che, risulta agli interroganti:

le rappresentanze sindacali dell'AGCOM, in relazione alla controversa interpretazione sulla natura dirigenziale delle figure di "tecnologo"

hanno sollecitato più volte l'amministrazione a chiedere uno specifico parere al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, parere che l'AGCOM non ha mai ritenuto di dover chiedere;

le organizzazioni sindacali del comparto ricerca, avuta notizia della sentenza in questione, hanno avviato tutta una serie di iniziative volte ad estendere i benefici connessi all'equiparazione della figura di "primo tecnologo" a quella di "dirigente di prima fascia" e la figura di "dirigente tecnologo" a quella di "dirigente generale" sia attraverso la ricontrattazione delle corrispondenti retribuzioni sia attraverso la promozione di ricorsi collettivi;

avverso la sentenza del TAR il secondo classificato ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato n. 759/2014;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

se confermata in appello, l'estensione dei principi contenuti nella sentenza n. 5747/2013 del TAR del Lazio all'intero comparto della ricerca prefigura rilevanti oneri aggiuntivi per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

sulla base della disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovrebbe intervenire nella controversia in sede di appello presso il Consiglio di Stato,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione ufficiale del Governo relativamente alla natura non dirigenziale sia della figura di "primo tecnologo" sia di quella di "dirigente tecnologo";

se non ritenga opportuno intervenire nella controversia in sede di appello pendente presso il Consiglio di Stato ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

(4-02339)

(17 giugno 2014)

RISPOSTA. - Si rileva, in primo luogo, che l'interrogazione riguarda la definizione e la verifica dei requisiti di partecipazione a un concorso, in ordine ai quali spetta all'amministrazione competente la valutazio-

ne del svolta in una carriera, quale quella di tecnologo, diversa da quella alla quale inerisce al posto per il quale si concorre.

In secondo luogo, la questione è già stata sottoposta all'organo competente alla verifica della legittimità dell'operato dell'amministrazione, ovvero il giudice amministrativo. Infatti, nella vicenda è intervenuto il Tribunale amministrativo regionale del Lazio a seguito del ricorso presentato dal secondo classificato. Con la sentenza n. 5747 del 2013, il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando l'idoneità del candidato vincitore.

In merito alla possibilità del Governo di intervenire in appello sulla controversia, si rileva che al Governo non compete il controllo di decisioni come quelle in esame, soprattutto nei confronti di un'autorità indipendente, e quindi difetta l'interesse a intervenire nel giudizio in corso contro l'amministrazione. L'ordinamento giuridico predispone altri meccanismi di controllo, quale appunto quello operato dal giudice amministrativo.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

MADIA

(13 gennaio 2015)

COMPAGNA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Kazakhstan è uno Stato indipendente e nel periodo dall'acquisizione dell'indipendenza ha avuto un solo Presidente della Repubblica, Nursultan Nazarbayev, che sta svolgendo quel ruolo ininterrottamente da oltre 20 anni;

il Kazakhstan è membro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU e, in quanto tale, è tenuto a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo;

in quanto membro dell'OSCE, si è impegnato a rispettare e ad attuare i principi fondamentali di detta organizzazione;

l'OSCE, di cui il Kazakhstan ha esercitato la presidenza nel 2010, ha ritenuto non libere le ultime elezioni presidenziali kazake, svoltesi nel gennaio 2012, e ne ha contestato la legittimità;

il Kazakhstan sta procedendo nel dialogo con l'Unione europea e ha concluso i negoziati per un approfondito accordo di partenariato e cooperazione;

il Kazakhstan è stato criticato da altri membri dell'ONU durante il recente processo dell'UPR (Universal periodic review) per non aver messo in atto le raccomandazioni del precedente processo;

nel novembre 2014, il Kazakhstan è stato oggetto di una revisione del Comitato contro le Torture dell'ONU durante la quale i relatori hanno indicato tutta una serie di mancanze legislative e strutturali e hanno chiesto chiarimenti su diversi casi di accuse per l'uso di torture nei centri di detenzione e durante le procedure investigative;

il Parlamento europeo ha negli ultimi anni adottato più risoluzioni sulla situazione del rispetto dei diritti fondamentali in Kazakhstan in continuo deterioramento, nelle quali ha espressamente criticato le azioni repressive delle autorità kazake verso i rappresentanti dell'opposizione politica, i rappresentanti della società civile, i giornalisti ed i *media* indipendenti;

numerose organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty international, Human rights watch, FIDH, Open dialog, denunciano che le autorità kazake si servono del sistema internazionale ed il mandato di cattura internazionale Interpol per ottenere i propri scopi politici e perseguire i rappresentanti dell'opposizione nonché le persone a loro vicine, residenti all'estero;

il Kazakhstan ha progressivamente e sistematicamente incrementato le azioni repressive contro le voci critiche verso il regime dopo i tragici avvenimenti del dicembre 2011 di Zhanaozen, dove, secondo quanto indicato da numerose fonti internazionali, la polizia aveva aperto il fuoco contro i manifestanti, uccidendone almeno 16;

il Kazakhstan continua a rifiutare ai rappresentanti delle organizzazioni e istituzioni internazionali la possibilità di visitare i prigionieri politici, come Vladimir Kozlov, Mukhtar Dzhakishev, Vadim Kuramshin, Aaron Atabek, in detenzione;

il Kazakhstan continua a utilizzare il trattamento psichiatrico coatto come mezzo di punizione e repressione contro le voci critiche verso il regime, come nel caso di Zinaida Mukhortova, avvocato, impegnata nel sostegno alla società civile e la lotta alla corruzione;

il Kazakhstan è un importante *partner* economico e politico dell'Italia nella regione dell'Asia centrale,

si chiede di sapere come il Governo italiano stia seguendo gli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani in Kazakhstan, in particolare i casi dei prigionieri politici nonché quello dell'avvocato Zinaida Mukhortova, attualmente detenuta in ospedali psichiatrici, e con quali mezzi, viste le intense relazioni bilaterali, intenda agire al fine di far ripristinare il rispetto dei diritti fondamentali da parte del Governo del Kazakhstan.

(4-03116)

(4 dicembre 2014)

RISPOSTA. - Il Governo italiano è impegnato in un monitoraggio attento e costante del rispetto dei diritti umani, delle libertà civili e dei valori del pluralismo e della democrazia in Kazakhstan, mantenendo frequenti e mirati contatti con istanze della società civile attive nel Paese. Inoltre, attraverso l'ambasciata ad Astana non manca di veicolare circostanziati messaggi sulle aspettative di maggiore garanzia del pieno rispetto di diritti e libertà fondamentali, quali principi fondanti le relazioni con il Paese.

Nel corso della revisione periodica universale sul Kazakhstan svoltasi a Ginevra il 30 ottobre 2014 nell'ambito del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, l'Italia ha rivolto al Paese centro-asiatico 5 raccomandazioni, in particolare: l'invito a garantire ai giornalisti, per svolgere liberamente il proprio lavoro, un ambiente sereno al riparo da indebite minacce; il mantenimento della moratoria sulla pena di morte, in vista di una sua definitiva abolizione; maggiori e più significativi sforzi per garantire inchieste indipendenti sui presunti casi di tortura o maltrattamenti nelle carceri, assicurando i colpevoli alla giustizia; l'adesione al II protocollo opzionale al patto sui diritti civili e politici, relativo all'abolizione della pena di morte; l'adozione di ulteriori misure per contrastare la discriminazione delle minoranze religiose. Le 2 ultime raccomandazioni non sono state accettate dal Kazakhstan.

Il binario più efficace ed in grado di produrre risultati concreti rimane tuttavia quello europeo, anche alla luce del crescente interesse kazako a consolidare il partenariato con l'Unione europea. Tale rafforzamento è inscindibilmente collegato alla convergenza del Paese verso gli *standard* internazionali in materia di diritti fondamentali e Stato di diritto. Anche il nuovo accordo di cooperazione rafforzata UE-Kazakhstan, oramai prossimo alla finalizzazione, contiene specifiche previsioni in materia, fornendo così un prezioso strumento di pressione.

Le istituzioni europee dispongono d'altra parte del quadro concettuale e procedurale più adeguato a strutturare regolari e dettagliati confronti in tema di diritti umani, quale quello della strategia europea per l'Asia centrale, che prevede periodiche consultazioni in materia. Queste si rivelano assai utili in quanto consentono di approfondire il quadro normativo vigente in

Kazakhstan in materia di tutela dei diritti umani e nel contempo e di considerare casi individuali ai quali, da parte europea, si annette particolare significato. Nel corso dell'ultima sessione del dialogo UE-Kazakhstan del 12 novembre 2014 con il rappresentante europeo, il direttore per i diritti civili e la democrazia del Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea (SEAE), Silvio Gonzato, il Kazakhstan ha presentato le ultime innovazioni legislative in materia di condizioni dei detenuti. Rientra tra queste l'istituzione del "meccanismo nazionale di prevenzione", cui compete, tra l'altro, un attento monitoraggio delle condizioni degli istituti di pena, per prevenire eventuali trattamenti inumani e degradanti. In quell'occasione, il Governo kazako ha accolto le proposte europee di maggiore collaborazione nella formazione del personale preposto all'attuazione delle nuove misure previste dal codice penale (che, tra l'altro, contempla anche misure alternative alla detenzione). Si sta inoltre esplorando la possibilità per i diplomatici dei Paesi UE di effettuare visite in carcere ad alcuni prigionieri per ragioni politiche (fra cui Vladimir Kozlov). Grazie anche alla costante pressione esercitata sulle autorità kazake, sia tramite l'UE e l'Onu, sia a livello bilaterale, si è potuti giungere al recente rilascio proprio di Zinaida Mukhortova, avvocato e attivista dei diritti umani, già detenuta presso l'ospedale psichiatrico di Balkhash.

In conclusione il Governo italiano intende perseverare nella propria azione di monitoraggio e pressione nei futuri incontri a livello politico con controparti kazake. Sul piano multilaterale, si continuerà a sostenere le iniziative europee volte a favorire un innalzamento degli *standard* di tutela.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

PISTELLI

(21 gennaio 2015)

FATTORI, MONTEVECCHI, MANGILI, CAPPELLETTI, MORONESE, VACCIANO, CRIMI, LUCIDI, PAGLINI, DE PIETRO, RUTA, VILLARI, SCILIPOTI ISGRO', LAI, LUMIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute.* - Premesso che:

l'Ebola è un virus altamente letale, apparso per la prima volta in Africa nel 1976 in due focolai contemporaneamente: uno a Zaire nella Repubblica democratica del Congo e l'altro nel Sudan del sud;

dal marzo 2014 l'epidemia di febbre emorragica di Ebola si è diffusa in Africa occidentale, colpendo in particolar modo la Liberia, la Sierra Leone e la Guinea;

la Commissione europea ha annunciato che stanzierà 24,4 milioni di euro dal bilancio dell'Unione europea per finanziare progetti, per la sperimentazione clinica di un potenziale vaccino e per i *test* sui composti esistenti per la cura dell'Ebola nonché su quelli di nuova concezione, mentre non si assiste a nessun finanziamento significativo per interventi urgenti e diretti sul campo da parte dell'Unione europea;

solo alcuni Governi hanno avviato le rispettive procedure di emergenza per attivare le proprie strutture di intervento sanitario urgente all'estero, che si sono concretizzate con l'installazione di ospedali da campo dedicati alla cura dei malati di Ebola, con forniture di risorse logistiche, di materiale sanitario e di personale sanitario, nei Paesi dell'Africa occidentale colpiti dall'epidemia;

considerato che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che la diffusione del virus Ebola in Africa occidentale è un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale e ripetutamente la stessa ha sollecitato gli Stati membri delle Nazioni Unite per un maggiore e più significativo intervento diretto degli stessi negli Stati colpiti dall'epidemia;

i dati quotidianamente aggiornati forniti dall'OMS evidenziano una situazione sostanzialmente fuori controllo per quanto riguarda la capacità di contenimento dell'epidemia (circa 100 morti al giorno e crescita esponenziale come da ultimo rapporto dell'OMS del 12 novembre 2014);

solo 27 casi e 10 decessi sono stati registrati fuori dai 3 Paesi più colpiti, Sierra Leone, Liberia e Guinea, che al 12 novembre 2014 registrano un totale di 14.068 casi confermati e 5.147 decessi;

la situazione sanitaria nei Paesi colpiti si presenta come una potenziale emergenza internazionale, per cui sono necessari interventi urgenti nei luoghi attualmente interessati dall'epidemia con particolare riferimento alla Sierra Leone, ove storicamente vi è una presenza significativa di organizzazioni non governative e organizzazioni missionarie italiane, e dove sono operativi solo 4 centri di cura per l'Ebola con un totale di circa 300 posti letto su una popolazione di circa 6 milioni di abitanti, dislocati principalmente nell'area urbana della capitale Freetown (dati aggiornati alla fine di ottobre);

è del 25 novembre 2014 la notizia del medico italiano, volontario di Emergency, contagiato dal virus Ebola in Sierra Leone e trasferito in Italia con urgenza per essere ricoverato presso l'istituto "Lazzaro Spallanzani" di Roma per essere sottoposto alla terapia sperimentale;

i riferimenti normativi in materia di intervento in situazione di emergenza (art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile") fanno riferimento ai poteri attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attivazione dello stato di emergenza e di conseguenza dell'Ufficio del servizio di emergenza sanitaria (Ufficio IV gestione emergenze) che promuove le iniziative di competenza del Dipartimento in relazione a eventi di natura epidemica o pandemica e alle emergenze sanitarie derivanti da eventi di origine naturale o antropica in caso di eventi emergenziali nazionali e internazionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di dispiegare gli sforzi necessari per fermare l'epidemia in Africa occidentale anche prevedendo, nell'ambito delle procedure di emergenza, proprie strutture ospedaliere per un efficace intervento sanitario;

se, alla luce degli ultimi dati allarmanti sulla diffusione del virus Ebola, abbia attivato o intenda attivare l'Ufficio del servizio di emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione;

se e quando intenda attivare una campagna informativa rivolta ai cittadini.

(4-03108)

(3 dicembre 2014)

RISPOSTA. - L'Italia segue con grande attenzione l'evoluzione dell'epidemia di Ebola ed ha erogato finora contributi complessivi per 7,7 milioni di euro per la prima risposta di emergenza, principalmente focalizzati in Sierra Leone. Sin dall'inizio dello scoppio dell'epidemia sono state avviate iniziative sia multilaterali in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite (OMS, PAM e UNICEF) e la federazione internazionale della Croce rossa sia bilaterali con interventi per 4,2 milioni di euro, in collaborazione con le ong italiane (Emergency, Cuamm, Avsi, Dokita, Engim) e con il coinvolgimento di istituzioni scientifiche, come l'istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", per le attività di cura e prevenzione dell'epidemia. In linea con l'orientamento di altri donatori, tutti gli interventi di cooperazione sono volti a sostenere sia le strutture ospedaliere già esi-

stenti, sia quelle create *ex novo* dalle ong internazionali (come nel caso del centro di trattamento aperto da Emergency a Goderich vicino a Freetown).

Le indicazioni ricevute dall'Africa occidentale fanno stato di un leggero miglioramento della situazione, dimostrato dal rallentamento del tasso di riproduzione del virus, benché comunque sia necessario non abbassare la guardia. L'obiettivo di debellare definitivamente l'epidemia nella prima parte del 2015 ha così assunto contorni realistici.

Gli effetti dell'epidemia di Ebola, tuttavia, produrranno conseguenze gravi soprattutto nel medio e nel lungo termine. Si prevedono conseguenze fortemente negative per i sistemi socioeconomici dei Paesi colpiti dal virus in termini di sicurezza alimentare e di stabilità sociale, in una regione già segnata peraltro da cronica instabilità e da diffusa povertà. L'impegno umanitario della cooperazione italiana dovrà pertanto continuare anche nel 2015 con nuovi progetti che continuino sulla via per sconfiggere il virus e, nello stesso tempo, per aiutare i Paesi colpiti nel lento cammino di ripresa. L'ampiezza degli interventi sarà proporzionale alle risorse disponibili cercando maggiore coinvolgimento del settore privato (in particolare l'industria farmaceutica europea affinché possano essere accelerati gli sforzi nella direzione dell'individuazione di un vaccino) e delle istituzioni finanziarie internazionali (affinché facendo ricorso a tutti gli strumenti a disposizione, cancellazione del debito, concessione di crediti a tassi concessionali, si arrivi ad alleggerire la situazione dei Paesi interessati dall'epidemia).

Tempestivamente, attraverso le sedi diplomatico-consolari ubicate nei Paesi maggiormente colpiti dal virus, l'unità di crisi della Farnesina ha seguito l'evolvere della situazione per fornire ai nostri connazionali (in Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Senegal e Sierra Leone) informazioni utili e, in sinergia con i principali partner dell'Unione europea, ha provveduto ad aggiornare gli avvisi di sicurezza e sanitari presenti sul sito istituzionale "viaggiare sicuri".

È stato pubblicato un accurato *focus* sull'epidemia in collaborazione con il Medical intelligence - reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa e redatto un *vademecum* con il medesimo reparto, il Ministero della salute e il centro ospedaliero Spallanzani, poi inoltrato alle sedi diplomatiche interessate con le norme comportamentali di precauzione per evitare di contrarre il virus da distribuire ai connazionali *in loco*.

Inoltre, si è realizzata una precisa mappatura degli italiani presenti nell'area come collocazione geografica e come tipologia di presenza (infatti, salvo un esiguo numero di cittadini permanentemente presenti ed iscritti all'AIRE, la nostra collettività è formata da cittadini operanti presso ong e missioni religiose) per modulare e programmare eventuali interventi di evacuazione. Attraverso il monitoraggio e con la collaborazione delle sedi diplomatiche di Abidjan, Abuja, Dakar e Kinshasa, sono state predisposte a-

zioni di prevenzione in favore degli italiani presenti con *e-mail* di allerta di consigli pratici finalizzati a contenere il propagarsi dell'emergenza.

In particolare, il Ministero della salute ha allertato e fornito informazioni agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonché agli assessorati regionali alla sanità al fine di rafforzare rispettivamente la sorveglianza in corrispondenza dei punti d'ingresso e la segnalazione di eventuali casi sospetti. In sinergia poi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Enac e il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai viaggiatori internazionali in arrivo ed in partenza da aeroporti e porti nazionali sono state fornite informazioni sul rischio di malattia da virus Ebola.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

PISTELLI

(21 gennaio 2015)

SCILIPOTI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

in data 14 febbraio 1996, nell'ambito degli interventi di risanamento e sviluppo della città di Reggio Calabria, ai sensi del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, in forza di convenzione (a rep. n. 365), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento delle aree urbane) e il Comune di Reggio Calabria, veniva finanziato l'intervento denominato "Progetto integrato, centro alimentare, trasporti pubblici e servizi annessi" per un importo di circa 32 milioni di euro;

in data 5 settembre 1997 veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori all'associazione temporanea di imprese (ATI) Costruzioni generali C.G.P. Srl-Cofor Srl, prevedendo il completamento entro 720 giorni con scadenza il 18 gennaio 2000;

in data 29 febbraio 2001 era stato accettato il subentro dell'ATI Lafatre-Cofor nel rapporto contrattuale con la committente alle stesse condizioni del contratto repertorio n. 28135 del 23 gennaio 1998;

in data 12 novembre 2010 con decreto sindacale del Comune di Reggio Calabria veniva disposta la rescissione contrattuale in danno dell'ATI Lafatre-Cofor;

in tale data le opere appaltate erano state parzialmente realizzate;

in data 10 gennaio 2011 la commissione *ex art. 7*, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 1989 conveniva sulla opportunità e l'urgenza di portare a compimento i lavori del mercato ortofrutticolo secondo il progetto e che, con successiva delibera del 1° aprile 2011, a seguito della proposta formulata dal Comune di Reggio Calabria, esprimeva parere favorevole al completamento dei lavori relativi al mercato agroalimentare e delle opere infrastrutturali minime necessarie per la funzionalità dello stesso;

il 22 maggio 2012 l'amministrazione comunale espletava le procedure per l'avvio dei lavori di completamento del Centro agroalimentare che risultavano ridimensionati rispetto a quelli previsti dalla delibera dell'aprile 2011 allo scopo di accelerare la soluzione ed anche perché l'esecuzione dei lavori doveva essere compatibile con l'attività mercatale che non poteva essere interrotta;

l'amministrazione comunale di Reggio Calabria inseriva nel quadro definitivo degli interventi dei progetti integrati di sviluppo urbano, con delibera della Giunta n. 265 dell'8 luglio 2010, l'intervento denominato "Riqualificazione dell'area del Mercato generale di Via Aspromonte";

l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, con delibera della Giunta n. 10 del 29 ottobre 2012 approvava il progetto definitivo esecutivo di riqualificazione dell'area del mercato generale di via Aspromonte, sancendo, così, definitivamente il cambio di destinazione dell'area destinata nel 1952 alla realizzazione della struttura mercatale;

successivamente, il Comune notificava agli operatori mercatali, che si erano intanto trasferiti nella incompleta struttura di via Mortara, la revoca dell'assegnazione dei magazzini di via Aspromonte, con determina n. 2157 del 13 settembre 2013;

nell'ottobre 2013, a seguito delle procedure di appalto, consegnava la superficie dei mercati di via Aspromonte alla ditta aggiudicatrice che avviava i lavori;

nello stesso mese l'amministrazione comunale di Reggio Calabria notificava l'ordinanza di sgombero dei magazzini di via Mortara dove gli operatori si erano trasferiti nel novembre 2011;

il 14 marzo 2014 il collaudatore statico, incaricato dal RUP il 5 dicembre 2011, depositava il certificato di non collaudabilità dei diversi manufatti che compongono il mercato ortofrutticolo;

dopo alterne vicende giudiziarie, in data 27 marzo 2014 il comando di Polizia municipale ha intimato agli operatori commerciali operanti in via Mortara di sgomberare la struttura entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento;

considerato che:

tutti i provvedimenti citati equivalgono a decretare la soppressione del servizio pubblico di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli che è stato istituito dallo stesso Comune di Reggio Calabria nel 1952, data in cui ha costruito, per l'espletamento di tali attività, la struttura di via Aspromonte;

sempre il Comune di Reggio Calabria ha approvato con delibera del commissario prefettizio n. 699 del 13 agosto 1959 il regolamento di gestione di tale servizio;

tutto ciò contrasta con gli orientamenti di tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute dal 1952 ad oggi e che, peraltro, hanno sempre assunto provvedimenti di sostegno a tale attività al punto da richiedere ed ottenere il finanziamento per realizzare, con i fondi del decreto-legge n. 166 del 1989, un grande centro agroalimentare;

il territorio della provincia di Reggio Calabria è stato individuato come ambito della istituenda Città metropolitana che, con le citate decisioni, verrebbe mutilata di una struttura portante su cui da anni gli *stakeholder* del settore lavorano per costruire strategie di sviluppo della filiera dell'agroalimentare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali determinazioni siano state o saranno assunte a seguito della non collaudabilità dei manufatti del centro agroalimentare di via Mortara di Reggio Calabria, ovvero, se ritenga di attivarsi al fine di rifinanziare eventuali, possibili interventi di consolidamento statico e procedere successivamente al completamento della struttura, in linea con le deliberazioni della commissione *ex art. 7* del decreto-legge n. 166 del 10 gennaio e 1° aprile 2011, o se, invece, si dovrà procedere alla demolizione delle opere non collaudabili;

quali risultino essere le ragioni per cui la rilevata non conformità alle prescrizioni di contratto ed ai valori caratteristici dei calcestruzzi per cemento armato, posti a base dei calcoli di stabilità, venga accertata a distanza di 13 anni dall'inizio dei lavori;

quali risultino le ragioni, nonché le eventuali responsabilità, che hanno determinato un irragionevole ritardo nell'espletamento di lavori la cui esecuzione era prevista entro il 18 gennaio 2000;

quali siano le cause che hanno determinato il danno riconosciuto all'ATI Lafatre-Cofor di circa 24 milioni di euro;

quali attività difensive siano state predisposte per contrastare in sede di arbitrato le pretese della ditta appaltatrice;

quali determinazioni siano state assunte dal funzionario deputato alla gestione della spesa del "decreto Reggio", in relazione al finanziamento del "progetto integrato", dalla data di rescissione del contratto, 12 novembre 2010, sino ad oggi, sia per il completamento dell'opera e sia per evitare lo stato di completo abbandono e degrado del cantiere.

(4-01976)

(1° aprile 2014)

RISPOSTA. - La commissione straordinaria della città di Reggio Calabria, con nota n. 160629 del 24 ottobre 2014, ha comunicato che in data 6 aprile 2009 la società Lafatre srl, capogruppo dell'associazione temporanea di imprese (ATI), costituita con la ditta Cofor di Reggio Calabria, ha attivato un procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie in relazione ai contratti di appalto del 23 gennaio 1998 e successivi atti aggiuntivi, avente ad oggetto il "Progetto integrato Centro Alimentare - trasporti pubblici e servizi annessi".

I lavori oggetto del contratto di appalto erano stati affidati all'ATI Lafatre-Cofor con ordinanza n. 327 del 29 marzo 2001 dal funzionario delegato per gli interventi ex articoli 2 e 3 della legge 5 luglio 1989, n. 246, all'epoca rappresentato dal sindaco di Reggio Calabria, che aveva accettato il subingresso della Lafatre nel contratto di appalto in luogo della fallita ditta Costruzioni generali CGP srl, originaria affidataria, dalla quale la ditta Lafatre aveva acquistato il ramo d'azienda.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto la società Lafatre capogruppo dell'ATI affidataria, sostenendo di aver diritto a maggiori compensi per fatti generatori di oneri non contrattualmente previsti a carico dell'impresa, ha iscritto una serie di riserve per un complessivo ammontare di 16.370.649,50 euro (pare il caso di rilevare che l'importo contrattualmente stabilito in sede di affidamento dell'appalto fosse di 33.318.438.826 lire, pari 17.207.537,59 euro al netto del ribasso d'asta). L'amministrazione appaltante non ha accolto le richieste di maggiori compensi oggetto delle riserve. In ragione di ciò, la ditta appaltatrice Lafatre ha avviato un procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha accolto tutte le richieste proposte, condannando la stazione appaltante funzionario delegato - sindaco di Reggio Calabria al pagamento della somma di 16,5 milioni di euro.

La commissione straordinaria della città di Reggio Calabria, nominata per la gestione dell'ente, ha adottato in data 9 ottobre 2013, una serie di ordinanze di natura contingibile ed urgente, aventi medesimo contenuto sostanziale, destinate a far sgomberare e cessare le attività commerciali

svolte presso le aree e le strutture comunali del costruendo centro agroalimentare sito in località Mortara, che, ancora incomplete, erano state abusivamente occupate da commercianti del settore ortofrutticolo per esercitarvi attività di vendita.

Le ordinanze emesse dalla commissione straordinaria si fondano su alcune oggettive circostanze di fatto, che si possono riassumere nei seguenti termini.

Innanzitutto l'abusiva occupazione delle aree, delle opere e degli edifici del centro agroalimentare di Mortara, e la colpevole tolleranza degli amministratori comunali allora in carica, successivamente decaduti per l'intervenuto scioglimento del Consiglio comunale, ha costituito una delle cause, sintomatiche del condizionamento mafioso sugli organi comunali, poste a base del provvedimento dissolutorio, per come espressamente enunciato nello stesso decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento.

Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dalla commissione straordinaria richiamano difatti il citato decreto del Presidente della Repubblica e la relazione della commissione di accesso *ex art.* 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nelle quali è stato accertato che, verso la fine del mese di novembre 2011, un folto gruppo di commercianti di prodotti ortofrutticoli ha deciso di abbandonare autonomamente e spontaneamente il precedente sito di svolgimento della loro attività, ubicato in via Aspromonte, occupando in modo abusivo le strutture ancora in corso di costruzione del centro agroalimentare di Mortara, opera finanziata con i fondi della legge n. 246 del 1989, cosiddetto decreto Reggio.

Inoltre, le ordinanze di sgombero adottate hanno richiamato altresì la relazione redatta dalla direzione lavori del 20 settembre 2013, acquisita al protocollo dell'ente con il prot. n. 135652 del 27 settembre 2013 per evidenziare che le opere oggetto di abusiva occupazione sono ancora gravemente incomplete e comunque non utilizzabili sia per quanto riguarda gli edifici che con riferimento alle opere di urbanizzazione, in particolare:

Edifici: 1) gli edifici che saranno adibiti a A1 -*box* galleria di commercializzazione; A2- tettoia servizi; A3- tettoia Verdumai; A4- tettoia di carico: risultano definiti strutturalmente e funzionalmente, ma non utilizzabili per mancanza di collaudo delle strutture e degli impianti, nonché dei collegamenti dei servizi a rete; 2) gli edifici destinati a B1 - galleria di commercializzazione; B2- *box* speciali; B3- officina risultano solo parzialmente definiti dal punto di vista strutturale e/o funzionale; 3) sono del tutto ineseguiti gli edifici previsti per C1- borsino e C2- ingresso/uscita.

Analoga situazione di parziale, incompleta, inefficiente realizzazione e, comunque di inutilizzabilità, si è accertata riguardo alle opere di urbanizzazione, che risultano trovarsi nelle seguenti condizioni: 1) fognatura

acque di pioggia: A1 la rete di raccolta deve essere completata con un impianto di prima pioggia e lo sversamento nell'adiacente torrente Valanidi 1°; 2) fognatura nera: B1 la rete è stata recentemente completata nell'ambito di una variante ad un appalto in corso di ultimazione, mediante un tratto di collegamento con la rete fognaria in area A.S.I.; 3) rete idrica C1: la rete deve essere collegata con la condotta comunale; 4) viabilità esterna e pavimentazione delle aree interne: D1- il collegamento con lo svincolo ANAS di s. Gregorio è stato realizzato con manto stradale portato a *binder* fino all'imbocco del ponte sul Valanidi 1°; D2- il ponte sul Valanidi 1° è interessato da un appalto in corso di ultimazione per la parte che riguarda le opere di ancoraggio al terreno di spalle e pile e la posa in opera di *guard-rail* e manto stradale, mentre le rimanenti opere strutturali, fino all'impalcato, sono da tempo state ultimate; D3- la galleria di sottopasso, che collega le aree mercatali con le rimanenti aree del progetto integrato, destinate a servizio dell'A.T.A.M., e da queste allo svincolo di S. Leo rimane pregiudicata dal mancato completamento del viadotto sul Valanidi 2° di cui risultano già realizzate le spalle e le pile; D4- la previsione di collegare le aree mercatali con le rimanenti aree del progetto integrato, destinate a servizio dell'A.T.A.M., e da queste allo svincolo di S. Leo rimane pregiudicata dal mancato completamento del viadotto sul Valanidi 2° di cui risultano già realizzate le spalle e le pile; D5- la pavimentazione delle aree interne all'area mercatale e la relativa viabilità interna non sono state completate; 5) rete antincendio: E1- manca la riserva idrica e il collegamento con la rete già realizzata da collegare, a sua volta, alla rete idrica comunale; 6) impianto elettrico: F1- è stato recentemente completato, con apposito affidamento ancora da definire in via amministrativa l'impianto elettrico di 32 *box* della galleria di commercializzazione; 7) impianto di illuminazione esterna: G1- allo stato risultano realizzati soltanto i cavidotti con i relativi pozzetti.

Peraltro, il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare del 19 marzo 2014, ha ritenuto pienamente legittime le motivazioni contenute nelle ordinanze di sgombero sotto il profilo del pericolo per la pubblica sicurezza e per la salute pubblica, nonché del carattere abusivo delle occupazioni.

Con riferimento alle vicende che hanno caratterizzato l'appalto, la commissione straordinaria della città di Reggio Calabria ha evidenziato quanto segue: dopo un lungo e travagliato rapporto contrattuale, l'amministrazione comunale, funzionario delegato *ex lege* n. 246 del 1989, stazione appaltante, in data 12 novembre 2010 ha disposto la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'ATI appaltatrice Lafatre-Cofor. L'appalto è stato risolto in corso d'opera per inadempimento dell'ATI appaltatrice. È da rilevare che la ditta ATI era subentrata a seguito del fallimento della precedente impresa mandataria, e la ditta Cofor, mandante dell'ATI, nel corso dell'appalto è stata raggiunta prima da interdittiva antimafia, successivamente assoggettata a confisca in quanto impresa mafiosa, e infine dichiarata fallita.

In tale contesto, la direzione lavori ha dovuto più volte segnalare e diffidare l'ATI appaltatrice circa la "misteriosa" e certamente dolosa scomparsa o sottrazione dei campioni (provini) dei materiali utilizzati dalla stessa appaltatrice per la costruzione degli edifici e delle strutture.

Il mancato rinvenimento di tali campioni ha impedito l'esecuzione degli obbligatori controlli e la redazione degli atti connessi da parte della direzione lavori in corso d'opera sulla qualità dei materiali di costruzione, controlli finalizzati a garantire la sicurezza statica e sismica delle opere, e quindi l'incolumità pubblica, bene primario tutelato dalle norme in materia. In merito, nella relazione sulle strutture del 20 settembre 2013 la direzione lavori si è espressa nei termini seguenti: «L'ATI, ripetutamente sollecitata e diffidata con richiami formali e con appositi Ordini di Servizio non ha mai provveduto a consegnare alla Direzione Lavori gli esiti delle prove sperimentali di accettazione eseguite da laboratori ufficiali autorizzati sui campioni dei materiali impiegati per la realizzazione dei conglomerati armati, prelevati in corso di realizzazione delle strutture, e delle certificazioni di qualità sugli acciai per cemento armato, indispensabili per poter predisporre e depositare, secondo legge, la Relazione a Strutture Ultimate di cui all'art. 6 della Legge 1086/71. Inoltre, la stessa ATI, non ha ottemperato all'ordine di consegna degli anzidetti campioni affinché la DL potesse direttamente procedere alla effettuazione delle indispensabili prove, rendendo dapprima inaccessibile alla stessa DL il locale appositamente individuata per la custodia dei campioni e poi sottraendoli alla disponibilità».

Sul punto la commissione straordinaria della città di Reggio Calabria ha citato altresì quanto segnalato dal responsabile unico del procedimento, con nota del 31 ottobre 2013, trasmessa dal dirigente del Settore tecnico con nota prot. 158850 del 7 novembre 2013: «In data 2 maggio 2009 la Direzione Lavori chiedeva ancora una volta alla "ATI" (...) urgente e indifferibile consegna della documentazione di qualificazione di tutti i materiali utilizzati per uso strutturale e delle prove sperimentali di accettazione eseguite da laboratori ufficiali sui campioni prelevati in corso di realizzazione delle strutture, per contestare la perdurante grave inadempienza di Codesta ATi». Nella stessa richiesta si affermava: «La contestazione diviene ancora più grave in ragione di quanto accertato da questa Direzione Lavori in data 23 e 27 aprile ultimo scorso. In particolare il giorno 23 aprile la Direzione Lavori ha avuto modo di verificare che la baracca deposito, dove era stato sostituito il sistema di chiusura, rendendo la stessa inaccessibile alla Direzione Lavori e dove risultavano custoditi i campioni dei materiali prelevati in corso d'opera (cubetti di calcestruzzo e spezzoni di acciaio, ora in corso di smontaggio), e che nell'apposito vano interno risultavano ancora conservati gli anzidetti campioni. Il giorno 27 aprile, avendo deciso la Direzione Lavori di procedere, a cura e spese dell'Amministrazione Appaltante, alla esecuzione delle prove sperimentali di accettazione da parte di laboratori ufficiali, la stessa Direzione Lavori doveva constatare che risultavano non più disponibili gran parte dei campioni di calcestruzzo e nessuno degli spezzoni di acciaio, senza che il responsabile di cantiere, Geom. Costanzo, fosse in

grado di specificare dove, eventualmente, fossero stati riallocati i campioni mancanti».

Secondo la commissione straordinaria, la direzione lavori, dovendo comunque procedere alla redazione della relazione a struttura ultimata, obbligatoria ai sensi della vigente normativa, e necessaria ai fini del collaudo statico delle opere, ha effettuato dei saggi e delle analisi sui materiali di costruzione.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dalla direzione lavori sono assolutamente allarmanti: si è accertato difatti che il calcestruzzo utilizzato dall'ATI appaltatrice per la realizzazione delle strutture è di scarsa qualità, ed in più casi di qualità inferiore a quella di progetto, tale da risultare ostativa a qualsiasi forma di utilizzo della struttura e da non permettere neppure la redazione della relazione a strutture ultimate prevista dalla legge antisismica e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Di seguito le conclusioni esposte dalla Direzione Lavori nella citata relazione: «la evoluzione della vicenda costruttiva del Mercato Ortofrutticolo, evidenzia anche che l'utilizzazione dell'anzidetta parte d'opera non poteva avvenire se non quando sarebbe stato possibile procedere alla redazione della Relazione a Strutture Ultimate nelle forme previste dall'art. 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, propedeutica per norma di legge al Collaudo Statico. Non potendosi, nella situazione data, predisporre la Relazione a Strutture Ultimate sopra richiamata, come per legge, è stata pertanto predisposta la presente relazione, da consegnare al Collaudatore per le proprie valutazioni e per il prosieguo, in cui vengono analizzati gli esiti delle prove».

Il collaudatore statico, ricevuta la relazione, e la documentazione sulle prove dei materiali di costruzione relative agli edifici del centro agroalimentare e alle strutture del viadotto Valanidi 1°, ha redatto in data 3 ottobre 2013 la seguente nota: «dall'esame degli esiti delle prove effettuate sui prelievi del calcestruzzo risulta che in più casi il differenziale di resistenza espresso in kg/cm³ derivante dalla differenza tra i valori della resistenza a compressione ragguagliata e quelli della resistenza caratteristica di progetto risulta negativo, ed in alcuni casi (provini 20, 21, 22TS) relativi ai telai di base dei corpi H ed I il suddetto valore supera la soglia negativa del 50%. Tale circostanza risulta peraltro evidenziata nella relazione della Direzione Lavori del 20/09/2013. (...) È superfluo aggiungere che sulla base di questi primi risultati non può essere espresso parere positivo sulla collaudabilità statica dei manufatti. Inoltre, per quanto attiene il collaudo del Viadotto Valanidi 1°, si fa presente che oltre all'esame delle risultanze derivanti dalle prove sui materiali di costruzione, occorrerà disporre, una volta completata l'opera, delle risultanze derivanti dalle prove di carico sull'impalcato, previsti dalla normativa in materia».

Anche il responsabile unico del procedimento, figura centrale nella disciplina dei contratti pubblici per come delineata dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (ed ancora prima dalla legge n. 109 del 1994, con specifico riferimento ai contratti di appalto di opere pubbliche, e dai regolamenti di attuazione decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) con propria nota prot. n. 35596 del 4 marzo 2014, ha attestato quanto segue. Relativamente all'attività connessa alle verifiche strutturali previste per legge: «In data 24.09.2013 sono pervenute allo scrivente ufficio le prove di laboratorio sui materiali utilizzati per la realizzazione delle strutture di cui all'oggetto, rilevando esito negativo. A seguito di tali prove il collaudatore ha indetto una nuova campagna di prove per un'ulteriore maggiore verifica. In data 19.02.2014 il laboratorio autorizzato incaricato Tecno Sud srl ha fatto pervenire gli ulteriori risultati di laboratorio eseguiti mediante numerosi prelievi di carote sull'intera struttura. Anche tale campagna di analisi ha dato risultati negativi rispetto alle previsioni di progetto segnalando valori di resistenza inferiori rispetto alla classe di calcestruzzo dichiarata in fase progettuale. In pari data gli stessi sono stati trasmessi all'Ufficio di Collaudo dal quale si attende debito riscontro. Si evidenzia, in relazione ai risultati forniti, che le strutture in esame non sono staticamente conformi a quanto previsto e le stesse non sono assolutamente fruibili da parte di questa Amministrazione. Gli scenari ad oggi configurabili prospettano due diverse possibilità consistenti o nella totale e/o parziale demolizione delle strutture, o nel loro consolidamento, interventi che comunque rilevano gravosi impegni economici per la relativa risoluzione».

Infine a conclusione degli accertamenti, il collaudatore statico ha emesso, in data 11 marzo 2014, il certificato definitivo di non collaudabilità delle opere e delle infrastrutture realizzate, rilevando, tra l'altro, quanto segue: «La Direzione Lavori, acquisiti certificati di prova rilasciati dalla ditta Tecno Sud srl (...) relativi alle prove di compressione delle carote estratte (...) e relativi alle prove di trazione sulle barre di armature estratte, predisponendo la propria relazione sulle strutture resistenti degli edifici realizzati nella parte d'opera Mercato Ortofrutticolo, e sulle strutture delle spalle e pile del Viadotto Valanidi 1° (...) Le risultanze dell'esame effettuato, tanto dei certificati emessi dal Laboratorio Ufficiale Tecno Sud quanto dalla DL con la propria relazione, evidenziavano in più casi, differenziali negativi di resistenza a compressione tra i valori risultanti dalle prove effettuate dalla (...) Tecno Sud, opportunamente ragguagliati e quelli della caratteristica di progetto, concentrati soprattutto sulle fondazioni delle varie strutture. Con nota del 3 ottobre 2013, pertanto lo scrivente, non potendo sulla base dei primi risultati, esprimere parere positivo sulla collaudabilità statica dei manufatti interessati, ha ritenuto dover disporre prove e verifiche aggiuntive per tutti i corpi di fabbrica in cui si erano registrati valori negativi del differenziale di resistenza. Le ulteriori prove su nuovi campioni di calcestruzzo prelevati in situ, commessi allo stesso laboratorio ufficiale Tecno Sud srl, e i relativi certificati di prova trasmessi allo scrivente con nota 27188 del 18 febbraio 2014 confermano ed in buona parte aggravano i valori negativi precedente-

mente riscontrati sulle stesse strutture (...) Le certificazioni del laboratorio ufficiale Tecno Sud srl (...) evidenziano in diverse situazioni, concentrate particolarmente sulle strutture di fondazione dei vari edifici, risultati non conformi per difetto alle prescrizioni di contratto ed ai valori caratteristici dei calcestruzzi per cemento armato posti a base dei calcoli di stabilità depositati presso il locale competente Settore Tecnico Decentrato Regionale e presso la casa comunale».

In conclusione, «tenuto conto di quanto sopra esposto in ordine alle risultanze negative delle prove e verifiche condotte sui diversi manufatti che compongono il mercato ortofrutticolo» il collaudatore statico ha definitivamente certificato la «Non Collaudabilità statica dei manufatti».

Infine anche il dirigente del Settore tecnico del Comune di Reggio Calabria, ente attuatore, ha disposto con determinazione n. 659/1 del 18 settembre 2014 di «integrare il precedente provvedimento di risoluzione in danno della impresa ATI Lafatre-Cofor srl (...) con la richiesta di ulteriori danni derivanti dalla non collaudabilità delle opere per l'eventuale consolidamento statico, o qualora non sia possibile (...) il recupero statico per la non utilizzabilità e demolizione delle opere eseguite».

La citata commissione straordinaria, al fine di fornire una completa informazione sulla vicenda, ha rappresentato, inoltre, che, al momento, non è stato possibile individuare alcun sito alternativo ove consentire lo spostamento delle attività commerciali, dovendo, peraltro, rilevare sul punto che ogni commerciante può liberamente fissare la sede di svolgimento della propria attività, nel rispetto dei requisiti di legge. Il servizio del mercato ortofrutticolo non rientra tra quelli che il Comune è obbligato ad erogare (si veda il decreto ministeriale 28 maggio 1993), bensì tra i servizi a domanda individuale (decreto ministeriale 31 dicembre 1983) e, in relazione alla condizione finanziaria e al rispetto del piano di riequilibrio decennale, il Comune non può assumere l'onere di assicurare anche il servizio del mercato ortofrutticolo all'ingrosso che, si ribadisce, non è un servizio obbligatorio per l'ente. Peraltro, la commissione straordinaria della città di Reggio Calabria ha tenuto una serie di incontri con alcuni degli occupanti, a cui ha fatto presente che, dal punto di vista sia giuridico che contabile, non possono essere impegnate risorse per attivare siti alternativi ove ubicare gli occupanti, i quali, in siffatta ipotesi, risulterebbero privilegiati.

In ogni caso, gli uffici comunali hanno svolto un'indagine per verificare l'esistenza di siti alternativi, sia sul territorio comunale che nei comuni limitrofi. È stata individuata una struttura, ubicata nel territorio del Comune di Reggio Calabria, di proprietà della società GDM (dal sopralluogo effettuato la stessa non è parsa idonea e richiede opere di adeguamento per le caratteristiche della costruzione) e una struttura di proprietà della Regione Calabria, anch'essa ubicata nel comune, il centro CIAPI. Purtroppo, anche tale estremo tentativo non ha ottenuto gli effetti sperati, attesa la posizione meramente interlocutoria assunta dalla Regione, ed una tempistica si-

curamente non compatibile con le pressanti esigenze di tutela dell'interesse pubblico, sotto il profilo della salvaguardia dell'incolumità e della salute pubblica, nonché dell'ordine pubblico, rappresentate nelle ordinanze di sgombero, a tutt'oggi attuali.

Si soggiunge che gli stessi operatori sono morosi, nei confronti del Comune, per non aver pagato i canoni, per 2 annualità, riferiti al mercato di via Aspromonte e saranno tenuti al pagamento dell'indennizzo per l'occupazione abusiva nonché ritenuti responsabili degli eventuali danni, provocati alla struttura per "adeguamenti" autonomamente effettuati. La commissione straordinaria ha proceduto all'emissione di 30 diffide di pagamento per morosità canoni di affitto, ad altrettanti operatori commerciali con regolare notifica a mezzo di messi comunali e alla revoca di 32 assegnazioni di magazzini presso la vecchia struttura. Copia della determinazione è stata notificata regolarmente agli interessati a mezzo di messi comunali. Peraltro, considerato che sono pervenuti, quale obbligato in solido al Comune di Reggio Calabria, numerosi avvisi di liquidazione per omesso pagamento dell'imposta di registro e delle sanzioni accessorie su contratti canoni di affitto per operatori commerciali di via Aspromonte (questi ultimi regolarmente invitati non vi hanno ottemperato) la commissione straordinaria ha proceduto, per evitare maggiore aggravio di spese, con determinazione n. 766 del 27 marzo 2014 registro settore n. 14/L del 17 marzo 2014, al pagamento di 17 avvisi di liquidazione per poi rivalersi sugli assegnatari competenti per il pagamento come da contratto.

Con lettera protocollo n. 010333277 del 2 luglio 2014, la commissione straordinaria ha trasmesso all'avvocatura civica, per avviare le procedure di recupero, le diffide di pagamento dei canoni di affitto per gli anni 2011-2012 e gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro su contratti di affitto, a carico degli assegnatari.

I fatti esposti, siccome indicativi di profili di responsabilità contabile-erariale e penale, sono stati denunciati alla Procura regionale della Corte dei conti ed alla Procura della Repubblica. Parimenti, sono state avviate le azioni di contrasto in relazione alle procedure di recupero coattive avviate dalla Lafatre e a tutela degli interessi dell'amministrazione.

Per quanto riguarda il recupero delle strutture finora realizzate ed il completamento delle opere ai fini del loro utilizzo, risulta necessario impiegare ingenti risorse pubbliche al fine di consentire la predisposizione delle opportune misure di natura progettuale e tecnico-esecutiva.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

LANZETTA

(12 gennaio 2015)

STUCCHI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

le rappresentanze diplomatico-consolari italiane hanno il compito di assicurare la tutela degli interessi del Paese, fuori dai confini nazionali;

i consolati offrono diversi servizi ai cittadini italiani che riguardano, ad esempio, i casi di decesso, incidente, malattia grave, arresto o detenzione, atti di violenza, assistenza in caso di crisi gravi (catastrofi naturali, disordini civili, conflitti armati, eccetera), rilascio di documenti di viaggio d'emergenza causa perdita o furto del passaporto;

è stata prevista la chiusura dell'ambasciata italiana a Santo Domingo, nell'ambito della revisione delle spese del Ministero, trasferendo le competenze alla sede diplomatica a Panama,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riesaminare la scelta della chiusura dell'ambasciata di Santo Domingo.

(4-03165)

(16 dicembre 2014)

RISPOSTA. - La decisione di chiudere l'ambasciata a Santo Domingo si inserisce nel piano di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare italiana dovuto ad esigenze di revisione della spesa pubblica dettate da inderogabili obblighi di legge. L'esercizio della *spending review* (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) impone infatti alla Farnesina specifici obiettivi di riduzione numerica delle sedi all'estero, pur rappresentando nel contempo un'opportunità per favorire una più efficiente allocazione delle risorse umane e finanziarie, costantemente decrescenti. Si è dunque proceduto alla valutazione sull'opportunità di modificare la struttura della presenza italiana a Santo Domingo attraverso la chiusura dell'ambasciata e il trasferimento delle relative competenze presso l'ambasciata d'Italia a Panama. Con tale operazione sarà possibile realizzare un rilevante obiettivo di risparmio, che però non comporterà una diminuzione dell'impegno italiano nella regione caraibica. La decisione di procedere alla chiusura dell'ambasciata non equivale infatti ad un diminuito interesse nei confronti della Repubblica dominicana e dei connazionali che vi operano, anche alla luce dell'importanza del legame storico, culturale e umano che unisce i 2 Paesi.

A conferma di ciò il Ministero ha predisposto la creazione di una struttura diplomatica, sotto forma di sezione distaccata dell'ambasciata a Panama, che opererà presso la delegazione UE a Santo Domingo, nel quadro

di una moderna forma di sinergia logistica e funzionale con il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna). Tale struttura sarà guidata da un funzionario diplomatico, già individuato dal Ministero, che sarà regolarmente accreditato presso le autorità dominicane ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, in modo tale da garantire una stabile presenza istituzionale nel Paese, anche a sostegno dei nostri interessi economico-commerciali.

È altresì fondamentale sottolineare, a conferma dell'impegno del Ministero nel settore dell'assistenza e della promozione degli interessi dei connazionali nell'area, che è stato previsto il rafforzamento della nostra rete consolare onoraria nel Paese attraverso un complessivo riassetto delle competenze e, in particolare, la costituzione di un consolato generale onorario a Santo Domingo: tale ufficio verrà attivato non appena giungerà il necessario assenso all'istituzione da parte delle autorità dominicane. Per tale incarico l'amministrazione ha già individuato una figura di elevato profilo che contribuirà, in sinergia con la sezione distaccata e l'ambasciata di Panama, a garantire la tutela dei connazionali *in loco*. Il designato console generale onorario, nelle more dell'emissione degli assenti dominicani, è stato investito dell'incarico di corrispondente consolare in modo che possa avviare sin da subito una tempestiva azione di supporto verso i connazionali.

Proprio allo scopo di illustrare e valorizzare il nuovo assetto istituzionale, è stata recentemente effettuata una missione *in loco* da parte del funzionario diplomatico designato a guidare la futura sezione distaccata presso il SEAE, che ha avviato proficui contatti con il Governo dominicano e con le nostre collettività residenti. Nel corso della missione, svoltasi in un clima cordiale e costruttivo, sono state ribadite le assicurazioni, già oggetto di una lettera del Presidente Napolitano all'omologo Medina, circa l'intatto impegno da parte italiana all'ulteriore sviluppo e consolidamento dei rapporti bilaterali tra i 2 Paesi. Anche dalla collettività italiana e dalle aziende italiane rappresentate sono emersi nel corso della missione segnali di positivo accoglimento del riassetto della nostra presenza come opportunità di modernizzazione dell'attività diplomatico-consolare.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

PISTELLI

(21 gennaio 2015)

VOLPI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

al fine di contenere il costo dell'energia elettrica, il Governo Renzi ha adottato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nel quale, all'art. 25 (ru-

bricato "Modalità di copertura di oneri sostenuti dal gestore dei servizi energetici GSE SpA"), si stabilisce che "Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso", che il GSE definisce "sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo". Il provvedimento affida al GSE il potere di proporre al Ministero dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per tali attività, ogni tre anni, limitandosi a stabilire che il Ministero approvi semplicemente su base triennale tale previsioni di spesa;

in un momento nel quale si appresta a licenziare 63 giovani che erano in procinto di regolarizzare la propria posizione contrattuale e che invece verranno mandati a ingrossare le fila della disoccupazione giovanile, il GSE si vede così attribuito, di fatto, un potere di spesa illimitato non sottoposto ad alcun controllo ad eccezione di quello di legittimità della Corte dei conti. Aspetto, questo, che appare del tutto sconveniente se si considera che in questi anni, secondo quanto risulta all'interrogante, avrebbe esponenzialmente aumentato le proprie spese, a fronte di una limitazione, se non di un arresto, degli incentivi alle fonti rinnovabili;

nel 2014 il GSE, i cui costi di gestione sono sottratti ad efficaci forme di controllo contabile, ha preventivato una spesa per le proprie esigenze di gestione di 111 milioni di euro, ossia il 18 per cento in più rispetto al 2013 (quando la spesa era stata pari a 91 milioni), nonostante le misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni fossero state ampiamente preannunciate tanto dal Governo Monti quanto dal Governo Letta;

il provvedimento in questione viene elaborato specificatamente dalla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili, l'efficienza energetica e il nucleare del Ministero, il cui direttore generale, Rosaria Fausta Romano, è anche membro del consiglio d'amministrazione dello stesso GSE, versando, pertanto, a giudizio dell'interrogante in una situazione di conflitto di interessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di fornire una puntuale rendicontazione delle spese che giustifichino un così grande aumento di bilancio;

se non ritenga di disporre la pubblicazione degli atti del consiglio d'amministrazione del GSE dai quali si evinca la decisione di licenziare 63 giovani ormai perfettamente inseriti nelle attività societarie;

se abbia conoscenza del fatto che la dottoressa Rosaria Fausta Romano era contemporaneamente "soggetto controllore" e "soggetto controllato", in quanto membro del consiglio d'amministrazione del GSE;

se abbia avuto conoscenza che il GSE finanziava decine di iniziative asseritamente culturali ma probabilmente fuori dagli obiettivi aziendali;

se, per concludere, il Ministro, direttamente o attraverso l'azienda di famiglia, la Ducati energia, abbia la proprietà, diretta o indiretta, di impianti di produzione di energia rinnovabile che ricevono incentivi dal GSE.

(4-02506)

(17 luglio 2014)

RISPOSTA. - Si premette che il gestore dei servizi energetici - GSE SpA è una società costituita *ex lege* (decreto legislativo n. 79 del 1999), interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che opera secondo gli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico e in coerenza con i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

In considerazione del fatto che parte dei costi di funzionamento della società ricadono sulla componente tariffaria A3 della bolletta elettrica, le istituzioni esercitano un controllo sulla struttura dei costi sia a preventivo, prendendo visione del *budget*, sia a consuntivo, monitorando i costi fino all'elaborazione del bilancio. Per rendere il controllo maggiormente incisivo, l'Autorità ha recentemente introdotto un meccanismo per la rendicontazione contabile separata di tutte le voci di spesa per ciascuna attività istituzionale affidata alla società (cosiddetto *unbundling* contabile).

In relazione alla rendicontazione delle spese alla base dell'aumento di bilancio, si rappresenta che l'incremento del *budget* proposto dalla società per il 2014 (111 milioni di euro), rispetto al bilancio 2013 (pari a 93 milioni di euro), trovava fondamento nell'aumento delle attività che il GSE è tenuto a gestire nonché dei compiti assegnati; l'incremento è riscontrabile in termini sia quantitativi dei volumi delle attività svolte (aumento delle richieste di incentivazione, dei progetti esaminati, dei contatti con gli operatori gestiti, delle verifiche sugli impianti incentivati) che qualitativi degli ambiti di attività.

In relazione alle attività già precedentemente assegnate, si sottolinea, a titolo esemplificativo, che il GSE a oggi gestisce circa un milione di convenzioni relative a impianti incentivati ed effettuerà un numero di sopralluoghi sugli impianti maggiore del 25 per cento rispetto al 2013, anche in adempimento alle disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 ("decreto controlli") che comporta l'esecuzione di un numero di verifiche,

documentali e/o ispezioni *in situ*, superiore rispetto a quelle effettuate l'anno precedente.

Per quanto riguarda le nuove attività istituzionali, si segnala che: il decreto ministeriale 5 dicembre 2013 ha affidato al GSE la gestione delle attività di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale o utilizzato come carburante; la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI 578/2013/R/eel) del 12 dicembre 2013, ha assegnato al GSE il compito di effettuare l'attività di qualifica dei sistemi efficienti di utenza (SEU); il decreto legislativo n. 49 del 2014 ha affidato al GSE un ruolo nella gestione del "fine vita" del fotovoltaico.

Infine, la convenzione n. 190 del 9 maggio 2014 sottoscritta con il Ministero dell'economia definisce le responsabilità del GSE, nel ruolo di banditore, per lo svolgimento delle attività di gestione e trasferimento dei proventi delle aste relative al collocamento di quote di emissioni di gas a effetto serra, nonché assegna al GSE attività di monitoraggio e analisi del contesto economico e giuridico delle aste di quote di emissione del mercato di carbonio.

Pur in presenza di questo incremento di attività, al fine di adempiere gli obiettivi di *spending review* previsti dal decreto-legge n. 66 del 2014 (rispetto al bilancio 2013 riduzione dei costi operativi nella misura pari al 2,5 per cento nel 2014 e al 4 per cento nel 2015), la società ha approvato, il 12 settembre 2014, un *budget* che prevede costi operativi pari a 91,3 milioni di euro, con una riduzione di circa 20 milioni rispetto all'iniziale *budget* 2014 pari a 111 milioni di euro.

Gli interventi messi in atto nell'immediato hanno previsto, per quanto concerne la riduzione delle risorse esterne, la cessazione o la rinegoziazione dei contratti sottoscritti al fine di garantire l'espletamento delle attività operative affidate istituzionalmente; tra questi si annoverano gli incarichi attribuiti a strutture universitarie o centri di ricerca per la valutazione tecnica delle domande di ammissione agli incentivi e per la verifica degli impianti incentivati, nonché per servizi informatici per la gestione in sicurezza delle pratiche e delle transazioni finanziarie.

Per quanto riguarda la riduzione del costo del lavoro, quale primo intervento la società ha disposto la sospensione delle assunzioni e la mancata attivazione delle convenzioni di *stage* previste a *budget*. In particolare, non sono stati rinnovati i contratti a tempo determinato e i contratti di inserimento ai quali aveva fatto ricorso per far fronte all'incremento delle attività assegnate. A tal riguardo si precisa che la società, in coerenza con quanto previsto dalla normativa giuslavorista vigente, ha lasciato spirare alla naturale scadenza 43 contratti (25 contratti di inserimento e 18 contratti a tempo determinato), non attivando alcun nuovo contratto di lavoro e non operando alcun licenziamento di personale con contratto a tempo indeterminato.

Le misure attuate hanno impattato in maniera marginale sul personale in servizio poiché gran parte delle azioni intraprese ha influito, in particolare, sulle risorse esterne in relazione alle quali, nell'anno 2014, è stata pianificata una riduzione dei costi di circa 15 milioni di euro, pari al 75 per cento della riduzione totale conseguente all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 66 del 2014.

Per quanto concerne più specificatamente la pubblicazione degli atti del Consiglio di amministrazione del GSE dai quali si evince la decisione di non rinnovare i contratti a tempo determinato, la normativa attuale non prevede forme di pubblicità per tale tipologia di atti: tuttavia, ove ne ricorrano le condizioni e i presupposti sugli atti medesimi si può esercitare il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990. Al riguardo, si sottolinea che il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato è frutto di una decisione assunta dalla società come conseguenza inevitabile delle nuove normative e solo in seguito portata in consiglio di amministrazione.

Con riferimento al ruolo svolto dal direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica e il nucleare di questo Ministero a membro del consiglio di amministrazione del GSE, si fa rilevare che la nomina è avvenuta nei termini previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla n. 13 del 2012, che, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa delle società pubbliche, ha previsto, all'articolo 4, comma 5, che i consigli di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni devono essere composti da non più di 3 membri, di cui 2 dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime.

In coerenza con tale disposizione normativa, la scelta per il Ministero è a suo tempo ricaduta sul direttore per l'energia in considerazione della competenza in materia energetica. Dal momento che il GSE non svolge attività commerciali ma solo attività di "agenzia" sotto le direttive del Ministro, la nomina è stata all'epoca intesa dal Ministro *pro tempore* come il modo più efficace per seguire le attività societarie.

Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 2013, le attività di vigilanza relative all'ordinamento, alla nomina degli organi e all'approvazione dei bilanci di alcuni enti e società, tra cui il GSE, nonché il monitoraggio e la verifica dei risultati sono attribuite, ad altra Direzione generale, nello specifico la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali. La tesi del conflitto di interessi appare, pertanto, infondata.

In qualità di membro del consiglio di amministrazione, il direttore generale dell'energia partecipa alle scelte operate dalla società che, tuttavia,

ha una sua guida nella figura del presidente-amministratore delegato cui spetta il ruolo di elaborare proposte e assumere le decisioni operative, al netto di quelle riservate al consiglio di amministrazione.

È inesatto, pertanto, affermare che il *budget* del GSE sia stato elaborato dalla Direzione medesima, dal momento che è tipicamente un atto che viene proposto dalla società, in base alle strategie operative adottate o comunque che si propone di adottare. In ogni caso si ribadisce che l'ipotesi di *budget* a 111 milioni di euro, motivata da esigenze operative, è stata rapidamente sostituita da una diversa ipotesi, coerente con l'esigenza di riduzione di costi, approvata dal consiglio di amministrazione.

Con riferimento all'ultimo quesito, si rappresenta che non risultano impianti incentivati dal GSE riconducibili, direttamente o indirettamente, alla società Ducati Energia.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

DE VINCENTI

(16 gennaio 2015)
